

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

**N. 788**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore BULGARELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 LUGLIO 2006**

Concessione di indulto e modifica dei termini di prescrizione  
per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo  
o di eversione dell’ordinamento costituzionale

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, attraverso lo strumento dell'indulto revocabile, prospetta un riequilibrio delle pene comminate attraverso la cosiddetta «legislazione d'emergenza», inserendosi in un dibattito concretizzatosi in proposte legislative sin dalla X Legislatura. La dimensione quantitativa dei soggetti su cui il provvedimento agisce è particolarmente ridotta, trattandosi di circa duecento persone arrestate per lo più nel triennio 1980-1982, che hanno già scontato almeno quindici anni di carcerazione. Negli anni Settanta, a seguito delle leggi di emergenza e del parallelo carattere emergenziale dei processi, sin dalla applicazione del rito direttissimo, per una serie di reati vennero definiti forti aggravati di pena, determinando, a parità di reato, un forte squilibrio tra i condannati. Anche i termini di custodia cautelare hanno avuto, per questi particolari imputati, una consistente dilatazione, giungendo a superare i dieci anni. Inoltre, come è noto, gli imputati ed i condannati per fatti di terrorismo sono stati sinora esplicitamente esclusi da ogni amnistia e condono. Una specificità ulteriore è rappresentata dai circa ottanta condannati all'ergastolo, pena spesso comminata ai sensi del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15. Con il venir meno di ogni pericolosità soggettiva e oggettiva, essendo certificato per gran parte di questi soggetti, in

forme concrete, il loro avvenuto reinserimento (in virtù di quanto previsto dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) anche queste persone possono beneficiare di una misura specifica. Si tenga conto che oltre la metà dei soggetti cui si applicherebbe l'indulto già da tempo usufruisce dei benefici della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (cosiddetta «legge Gozzini»), molti vivono in regime di semilibertà, altri lavorano all'esterno del carcere e pochi usufruiscono unicamente dei permessi premio, comprese diverse persone condannate all'ergastolo. Emerge dunque la necessità di un intervento legislativo generale, anche per evitare ogni disparità nell'accesso agli istituti previsti dall'ordinamento e per favorire un graduale rientro da una situazione di eccezionalità. L'indulto che il presente disegno di legge propone si articola nella conversione dell'ergastolo in anni ventuno di reclusione e nel dimezzamento delle sanzioni più gravi, con riduzione a cinque anni di quelle non superiori ad anni dieci di reclusione, estendendo il beneficio alle pene accessorie, ostative al reinserimento sociale una volta estinta la pena principale. Si prevede altresì una specifica disposizione sulla prescrizione delle pene (non dei reati) disciplinando, infine, l'esclusione dei reati di strage e la revocabilità del beneficio.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Indulto)*

1. È concesso indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, anche se tale finalità non ha formato oggetto di formale contestazione o condanna, nelle seguenti misure:

a) la pena dell'ergastolo è commutata in quella della reclusione di anni ventuno;

b) le pene detentive temporanee sono ridotte di anni cinque se non superiori ad anni dieci di detenzione, della metà negli altri casi;

c) è interamente condonata la pena relativa al reato di banda armata od associazione sovversiva, quando non vi sia stata altra condanna per reati specifici; negli altri casi la pena irrogata per i suddetti reati è condonata della metà;

d) le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive, sono interamente condonate;

e) le pene accessorie, quando conseguono a condanne per le quali è applicato, in tutto o in parte, l'indulto, sono interamente condonate.

## Art. 2.

*(Esclusioni oggettive)*

1. L'indulto non si applica ai reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, se dalla commissione dei reati stessi sono derivate la morte o lesioni gravissime.

## Art. 3.

*(Applicazione dell'indulto)*

1. L'indulto si applica sul cumulo delle pene, anche se stabilito in applicazione della legge 18 febbraio 1987, n. 34.

## Art. 4.

*(Applicazione dell'indulto  
in caso di continuazione nel reato)*

1. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, del codice penale, il giudice, con l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione, applica l'indulto, determinando la quantità di pena condonata per i singoli reati.

## Art. 5.

*(Revoca dell'indulto)*

1. L'indulto è revocato di diritto qualora chi ne ha usufruito commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto per il quale riporti condanna a pena detentiva superiore ad anni due.

## Art. 6.

*(Modifica dei termini di prescrizione  
delle pene)*

1. Per i soggetti di cui all'articolo 1, la pena della reclusione si estingue con il decorso di un tempo pari alla durata della pena inflitta, così come ridotta per effetto dello stesso articolo 1, e, in ogni caso, non superiore a ventuno anni.

2. Per i soggetti di cui all'articolo 1, la pena dell'ergastolo, così come commutata dallo stesso articolo 1, si estingue con il decorso di venticinque anni.

## Art. 7.

*(Computo dei periodi di scarcerazione)*

1. Coloro che, imputati per reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, siano stati nel corso del procedimento a loro carico comunque scarcerati, qualora non si sottraggono alla cattura dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, ovvero qualora non abbiano commesso durante il periodo di scarcerazione alcun reato, possono computare, ai fini delle disposizioni di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, il periodo intercorso tra la scarcerazione e l'esecuzione della sentenza.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nell'ipotesi di emissione di provvedimento restrittivo della libertà personale emesso a seguito di condanna nel primo e nel secondo grado di giudizio, per i periodi di scarcerazione intercorsi nel corso del procedimento.

## Art. 8.

*(Termine di efficacia)*

1. L'indulto ha efficacia per i reati commessi sino al 31 dicembre 1987.

## Art. 9.

*(Termine di applicazione e entrata in vigore)*

1. L'indulto si applica entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





